

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 16/03/2011

N. 56

**OGGETTO : VERTENZA COMUNE DI LAVAGNA / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROPOSIZIONE RICORSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO PARTE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIAVARI N. 696/2010 (CON CUI E' STATA RIGETTATA L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI).**


L'anno Duemilaundici, addì sedici del mese di Marzo, alle ore 12:45 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. DASSO LORENZO - Assessore	X	
5. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
6. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
7. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO CHE per effetto dell'art.43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

PREMESSO CHE:

il Comune di Lavagna ha a suo tempo avviato due procedure espropriative relative: una alla costruzione della viabilità Lungoentella prevista dal P.E.E. zona 2 e zona portuale, l'altra alla realizzazione del comparto 1 del Peep 1982 ed ha stabilito di assegnare il comparto 1 alla Cooperativa Edilizia Solidarietà per la realizzazione dell'intervento edilizio con autofinanziamento;

le predette procedure espropriative hanno interessato due porzioni delle medesime proprietà immobiliari in capo alle ditte:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

con Deliberazioni n. 936 964 del 16/03/1988 della Provincia di Genova e con provvedimenti nn. 8 e 20 del 18/12/1989 della Commissione Provinciale per la Determinazione delle Indennità di Esproprio sono state determinate le indennità provvisorie e definitive di esproprio le quali sono state depositate alla Cassa Depositi e Prestiti dal Comune di Lavagna e dalla Cooperativa Solidarietà (ciascuna per la propria competenza);

le ditte suddette hanno a suo tempo proposto ricorso in Corte d'Appello avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione;

durante lo svolgimento della causa le due procedure espropriative sono state riunite in un unico procedimento;

a conclusione della vertenza, con sentenza num.975/07 del 10/11/2004 depositata in cancelleria il 14/07/2007 la Corte d'Appello di Genova ha ordinato al Comune di Lavagna e alla Cooperativa edilizia Solidarietà, per quanto di rispettiva competenza, a depositare presso la Cassa DD.Pp le indennità di occupazione e di espropriazione,



come determinate con la sentenza stessa, nonché al rimborso delle spese in favore di [REDACTED]

i sigg. [REDACTED], qualificando l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello come esecuzione di un obbligo di fare, hanno notificato un ricorso ex art.612, e , c.p.c. e per ottenere, il deposito stesso da parte del Comune dell'intera cifra dovuta a titolo di indennità di esproprio, di indennità di occupazione temporanea ed i relativi interessi legali maturati per l'ammontare determinato in precetto, oltre gli ulteriori interessi maturandi e le ulteriori spese occorrente;

con atto di citazione notificato il giorno 11/02/2010 il Comune di Lavagna si è costituito nella procedura esecutiva eccependone l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione;

la difesa del comune lamentava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all'esecuzione forzata degli obblighi di fare, sostenendo viceversa l'esperibilità del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 37 comma 1 della legge 1034/71, dato che il convenuto è una Pubblica Amministrazione;

il giudice adito, con ordinanza del 20/10/2009, ha ritenuto al contrario sussistere la propria giurisdizione e quindi il potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante fatto valere mediante procedura esecutiva nei confronti del comune di Lavagna;

avverso la suddetta ordinanza il comune di Lavagna con ricorso del 05/11/2009 proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice adito per l'esecuzione degli obblighi di fare nei confronti di un ente pubblico, ed in subordine, salvo gravame, all'esecuzione;

con sentenza n. 696 depositata il 19/11/2010 il Tribunale di Chiavari ha respinto l'opposizione proposta dal Comune e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

**RITENUTO**, come richiesto espressamente dall'Avvocato Griffi nella intercorsa corrispondenza sia cartacea che per posta elettronica, anche a chiarimento di alcuni dubbi interpretativi sollevati dal Segretario Comunale e dagli uffici, di proporre ricorso per cassazione, in quanto il difensore ritiene tale rimedio indispensabile nella complessiva strategia processuale e si dichiara sicuro della vittoriosità dello stesso, esprimendo in merito un parere pro-veritate.

**RAVVISATE** congrue le motivazioni addotte dall'Avvocato Griffi, tali da giustificare la pronta costituzione in giudizio;

**DATO ATTO** che all'interno della struttura comunale non esistono professionalità in grado di assicurare tale prestazione;



Quindi,



**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)

=====  
Pubblicata in data 21 MAR 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

(C. Orlando)

